



COMUNE DI CASAPEENNA
Provincia di Caserta

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera di C.C. n. 04 del 28/02/2002



COMUNE DI CASAPEENNA
Provincia di Caserta

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
del COMUNE DI CASAPEENNA

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto e finalità*
- Art. 2 - Ambito di applicazione*
- Art. 3 - Definizioni*
- Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni*
- Art. 5 - Vigilanza*
- Art. 6 - Sanzioni*

TITOLO II - Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano

Sezione I - Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

- Art. 7 - Comportamenti vietati*
- Art. 8 - Altre attività vietate*
- Art. 9 - Disposizioni generali di pulizia*
- Art. 10 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci*

Sezione II – Disposizioni particolari di sicurezza dei centri abitati

- Art. 11 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili*
- Art. 12 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili*
- Art. 13 - Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici*
- Art. 14 - Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e cantinati*
- Art. 15 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali*
- Art. 16 - Strumenti da taglio e trasporto di oggetti incomodi o pericolosi*
- Art. 17 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici*
- Art. 18 - Manutenzione di aree di pubblico transito*
- Art. 19 - Segnalazione e riparazione di opere in costruzione*
- Art. 20 - Materiale di demolizione*
- Art. 21 - Insegne, persiane, vetrate di finestre*
- Art. 22 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili*
- Art. 23 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi*

Art. 24 - *Veicoli adibiti al servizio pubblico*

Sezione III – Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale e decoro dei centri abitati

Art. 25 - *Manutenzione delle facciate degli edifici*

Art. 26 - *Collocamento di cartelli, targhe ed iscrizioni*

Art. 27 - *Ornamento esterno ai fabbricati*

Art. 28 - *Depositi in proprietà privata*

Art. 29 - *Lavatura ed esposizione di biancheria e panni*

Art. 30 - *Spolveramento di panni e tappeti*

Art. 31 - *Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale*

Sezione IV – Pulizia dei centri abitati

Art. 32 - *Disposizioni di carattere generale*

Art. 33 - *Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche*

Art. 34 - *Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale*

Art. 35 - *Disposizioni riguardanti negozi e botteghe*

Art. 36 - *Trasporto di materiale di facile dispersione*

Art. 37 - *Sgombramento delle nevi*

Art. 38 - *Divieto di lavatura e riparatura dei veicoli su aree pubbliche*

Art. 39 - *Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale su aree pubbliche*

Art. 40 - *Disposizioni riguardanti animali*

Art. 41 - *Divieto di getto di opuscoli o foglietti*

Art. 42 - *Divieto di segatura e spaccatura della legna*

Art. 43 - *Conferimento dei rifiuti e degli imballaggi*

Art. 44 - *Atti contrari alla pulizia del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità*

Sezione V - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Art. 45 - *Divieti*

Art. 46 - *Attività particolari consentite in parchi, viali e giardini pubblici*

Art. 47 - *Divieti in parchi, viali e giardini pubblici*

Art. 48 - *Vasche e fontane*

TITOLO III - Occupazione di aree e spazi pubblici
--

Sezione I - Disposizioni generali e specificazioni

Art. 49 - *Disposizioni generali*

Art. 50 - *Specificazioni*

Sezione II - Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie

Art. 51 - *Divieto di giochi su suolo pubblico*

Art. 52 - *Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche*

Art. 53 - *Occupazioni per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative*

Art. 54 - *Occupazioni per manifestazioni*

Art. 55 - *Occupazioni con spettacoli viaggianti*

Art. 56 - *Occupazioni con elementi di arredo*

Art. 57 - *Occupazioni con strutture pubblicitarie*

Art. 58 - *Occupazioni per lavori di pubblica utilità*

Art. 59 - *Collocamento di condutture*

Art. 60 - *Occupazioni per attività di riparazione di veicoli*

Art. 61 - *Occupazioni per traslochi*

Art. 62 - *Occupazioni di altra natura*

Sezione III - Disposizioni particolari per attività commerciali

- Art. 63 - Installazione di tende, vetrine e pubblicità luminosa*
- Art. 64 - Occupazioni con chioschi e dehors*
- Art. 65 - Occupazioni per temporanea esposizione*
- Art. 66 - Occupazioni per esposizione di merci*
- Art. 67 - Occupazione per la vendita su aree destinate a fiere e mercati*
- Art. 68 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali*

TITOLO IV - Norme particolari per attività commerciali ed esercizi pubblici

- Art. 69 - Esercizio di attività commerciale*
- Art. 70 - Tabella indicante la qualità ed il prezzo dei generi venduti*
- Art. 71 - Vendita delle carni fresche e congelate*
- Art. 72 - Requisiti dei locali di vendita*
- Art. 73 - Esposizione dei prezzi per gli esercizi pubblici*
- Art. 74 - Servizi igienici negli esercizi pubblici*
- Art. 75 - Commercio informale itinerante*
- Art. 76 - Vendita ambulante di generi commestibili*
- Art. 77 - Mestieri girovaghi*

TITOLO V - Tutela della quiete pubblica e privata

Sezione I – Inquinamento acustico

- Art. 78 - Inquinamento acustico*
- Art. 79 - Disposizioni generali*
- Art. 80 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti*
- Art. 81 - Spettacoli e trattenimenti*
- Art. 82 - Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori*
- Art. 83 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie. Vigilanza sugli incapaci. Venditori e suonatori ambulanti.*
- Art. 84 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni*
- Art. 85 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisioni, giradischi e simili*
- Art. 86 - Esercizio dei mestieri, arti ed industria*
- Art. 87 - Utilizzo strumenti musicali*
- Art. 88 - Attività produttive ed edilizie rumorose*
- Art. 89 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali*
- Art. 90 - Impianti di macchinari*
- Art. 91 - Funzionamento di apparecchiature in case di abitazioni*
- Art. 92 - Funzionamento di motori*
- Art. 93 - Uso dei dispositivi antifurto*

Sezione II – Manifestazioni con cortei

- Art. 94 - Cortei funebri*
- Art. 95 - Processioni – manifestazioni*

TITOLO VI - Mantenimento, protezione e tutela degli animali

- Art. 96 - Tutela degli animali domestici*
- Art. 97 - Tutela degli animali nei circhi*

Art. 98 - *Protezione della fauna selvatica*

Art. 99 - *Divieti specifici*

Art. 100 - *Animali molesti*

Art. 101 - *Mantenimento dei cani*

Art. 102 - *Animali liberi*

TITOLO VII - Norme transitorie e finali
--

Sezione I – Controlli e sanzioni

Art. 103 - *Controllo*

Art. 104 - *Determinazione delle sanzioni*

Art. 105 - *Proventi delle sanzioni*

Art. 106 - *Altre disposizioni in termine di accertamento delle violazioni e sanzioni*

Art. 107 - *Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio*

Art. 108 - *Sequestro e custodia di cose*

Art. 109 - *Sospensione delle licenze*

Sezione II – Disposizioni transitorie

Art. 110 - *Entrata in vigore e abrogazioni*

Art. 111 - *Disposizioni transitorie*



COMUNE DI CASAPEENNA
Provincia di Caserta

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
del COMUNE DI CASAPEENNA

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
3. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:
 - sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - occupazione di aree e spazi pubblici;
 - attività commerciali ed esercizi pubblici.
 - quiete pubblica e privata;
 - mantenimento, protezione e tutela degli animali;

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana

Art. 2

Ambito di applicazione

Per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, le norme contenute o richiamate dal presente regolamento sono integrate dalle disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e dagli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali, dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3

Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare si intendono:

- a) per bene comune, l'intero spazio urbano, che si articola in:
 - a.1) suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge (compresi le gallerie, i portici e

- i relativi interpilastri), nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- a.2) parchi, giardini pubblici, verde pubblico in genere;
 - a.3) facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - a.4) impianti e strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
- b) per fruizione di beni comuni, il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme vigenti;
- c) per utilizzo di beni comuni, l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

Art. 4

Concessioni e autorizzazioni

1. L'istanza relativa a concessioni o autorizzazioni deve essere presentata in bollo e corredata dalla documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
2. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, il termine entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Nelle ipotesi di concessione o autorizzazione non determinate in via generale, il responsabile del procedimento provvede a richiedere la documentazione necessaria nel caso specifico, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. Le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale, possono essere revocate, con provvedimento motivato.
7. Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:
 - a) personalmente al titolare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni concesse, tenendo sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione eventualmente intentata da terzi e derivanti dalla concessione.

Art. 5

Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, che si rendessero necessarie od utili per le finalità dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.
4. Tra i compiti principali della Polizia Municipale è individuato quello di prevenire e reprimere gli abusi in danno del consumatore e della collettività, vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardo a:
 - a) esercizi commerciali;
 - b) laboratori artigianali;
 - c) pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) mercati, chioschi, o altre strutture commerciali mobili;
 - e) vendite stagionali o itineranti;
 - f) impianti di distribuzione del carburante su aree pubbliche;
 - g) esercenti altre attività economiche e non economiche;
 - h) installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico.
5. Nell'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente, gli Agenti di Polizia Municipale:
 - a) eseguono accertamenti nella fase di istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunali;
 - b) effettuano rilevazioni in materia di prezzi al consumo e sul rispetto degli orari stabiliti per le attività;
 - c) vigilano per la tutela di tutti i beni comunali, dell'ordine e del decoro cittadino;
 - d) contestano le violazioni amministrative accertate nelle materie di competenza;
 - e) inoltrano alla competente Autorità Giudiziaria le notizie di reato inerenti gli illeciti penali accertati.

Art. 6

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento è punita, ai sensi di legge, quando la trasgressione non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, così specificato al successivo Titolo VII.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle norme vigenti.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
7. Le turbative e le abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto da parte di chi di dovere di adempiere ad horas, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal Dirigente del

Settore di Polizia Municipale e notificata agli interessati a mezzo degli agenti di detto Corpo, salvo i casi in cui la legge preveda la rimozione immediata senza particolari ordini dell'autorità.

TITOLO II

Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano

Sezione I - Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Art. 7

Comportamenti vietati

A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, costituire pericolo per sé o per gli altri, procurare danni a persone o cose;
- g) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- h) spostare, manomettere, danneggiare, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- i) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- j) compiere, in loco pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli o inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- k) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- l) sparare mortaretti o altri fuchi pirotecnici vietati.

Art. 8

Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che venano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o qualsiasi altra attività che procuri stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato, nonché al lavaggio di veicoli e simili su aree o spazi pubblici;

e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art. 9

Disposizioni generali di pulizia

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

Art. 10

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo ed ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

2. Fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada, ai veicoli destinati al trasporto merci aventi massa a pieno carico superiore ai 35 quintali all'interno del centro urbano sono consentite le operazioni di carico e scarico delle merci esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 9.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

3. In ogni caso di inosservanza, l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Sezione II – Disposizioni particolari di sicurezza dei centri abitati

Art. 11

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U.L.P.S. nonché dai Decreti del Ministro dell'Interno 31/7/34 GU 28/9/34 n. 228 e 12/5/37 GU 24/6/37 n. 145, è vietato tenere nell'abitato materiale esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'Autorità comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas, petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6.1955 N. 620.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartone, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio competenti non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere di prevenzione imposte, per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 12

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi, o gassosi devono essere a piano terra, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile. I depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. Dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Art. 13

Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte resistenti al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. Le finestre e le aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere muniti di serramenti atti ad impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai, nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni sono vietati i depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni vigenti, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il certificato di prevenzione incendi.

Art. 14

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e cantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.

E' altresì vietato costituire depositi di materiale infiammabile nei locali cantinati.

Art. 15

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco il quale detterà le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti.

E' altresì proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 16

Strumenti da taglio e trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti.
2. Il trasporto di vetri, ferri acuminati ed oggetti comunque pericolosi, deve effettuarsi previa adozione degli opportuni ripari collocati alle estremità, onde evitare danni alle persone.

Art. 17

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua e neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'ufficio tecnico comunale; in caso di inottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 18

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

Art. 19

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione riattamento o demolizione di edifici e simili, o qualunque altra opera, si dovranno adottare e osservare tutte le prescrizioni impartite dall'ufficio tecnico comunale, onde tutelare la pubblica e privata incolumità e mantenerle in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.

Art. 20

Materiale di demolizione

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione o altro.

Salvo, che il fatto non costituisca reato per la violazione di cui al presente articolo è prevista la

Art. 21

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate.

Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro.

Art. 22

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 23

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località prive libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere nelle ore di notte, convenientemente illuminate.

Ove non siano illuminante dovranno essere chiusi al calar del sole.

Art. 24

Veicoli adibiti al servizio pubblico

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato: salire e scendere quando la vettura è in moto; salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate.

Il personale di servizio deve osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri.

Sezione III – Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale e decoro dei centri abitati

Art. 25

Manutenzione delle facciate degli edifici

A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono provvedere al mantenimento delle stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni al rifacimento delle coloriture.

Fatto salvo quanto previsto dal regolamento edilizio, i proprietari dei fabbricati dovranno, inoltre, tenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni, le scale, le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici, uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti e segni, come pure insudiciare o macchiare.

Il Sindaco disporrà l'immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Art. 26

Collocamento di cartelli, targhe ed iscrizioni

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio e dal regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento di cartelli, targhe ed iscrizioni di qualunque specie, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte e alla storicità dei luoghi.

Art. 27

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie di uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) , posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitare la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti sulle finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art.28

Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale nuoccia all'estetica ed al decoro della Città.

Art. 29

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati; è vietato altresì sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico. Il Sindaco, su richiesta del cittadino, in casi eccezionali e di comprovata necessità, può derogare a tale divieto.

Art. 30

Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, tappeti, panni od altri oggetti simili

Art. 31

Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche le aree di particolare pregio.
2. In tali zone, l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e/o artigianale, ovvero di altri prodotti nell'ambito di manifestazioni autorizzate, sempre che essa venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.

Sezione IV – Nettezza dei centri abitati

Art. 32

Disposizioni di carattere generale

Tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

A tal fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di rifiuto, ecc..

Art. 33

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere sul suolo pubblico, alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario, e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 34

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale e ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti.

Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia causa di impedimento.

Art. 35

Disposizioni riguardanti negozi e botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili, versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio provvedendo anche alla raccolta dei relativi rifiuti.

Art. 36

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi liquidi e simili deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo alla immediata pulizia del suolo pubblico.

Art. 37

Sgombero delle nevi

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero delle nevi dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si forma. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico dai cortili.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terra.

Art. 38

Divieto di lavatura e riparatura dei veicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici la lavatura dei veicoli; sono altresì vietati in luoghi pubblici le riparazioni dei veicoli, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 39

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'Autorità competente.

Art. 40

Disposizioni riguardanti animali

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio; E' vietato altresì il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, ecc. gli animali di cui sopra.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Art. 41

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

Salvo quanto disposto dal regolamento per la pubblicità e per le pubbliche affissioni è vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti

Art. 42

Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare la legna.

Art. 43

Conferimento dei rifiuti e degli imballaggi

E' vietato depositare in luoghi pubblici od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

Il deposito dei RR.SS.UU. è consentito solo nei giorni feriali non prefestivi nelle ore che saranno successivamente stabilite con ordinanza sindacale esclusivamente negli appositi contenitori, in buste ben legate; gli imballaggi in cartone e simili possono essere conferiti esclusivamente nei suddetti orari dei giorni feriali non prefestivi ben piegati e legati in modo da evitare ingombro.

Bottiglie ed altri rifiuti in vetro, pile esauste e medicinali scaduti vanno destinati alla raccolta differenziata e pertanto saranno depositati negli appositi contenitori; altresì è vietato depositare rifiuti che possono essere pericolosi per l'operatore che li preleva (oggetto appuntiti o taglienti) senza segnalare tale circostanza con la scritta: "ATTENZIONE – RIFIUTI PERICOLOSI".

Art. 44

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto ai portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private. E' del pari vietato salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei ponti. E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro, alla moralità e alla pubblica decenza.

Sezione V - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Art. 45

Divieti

Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna stanziale e/o migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate a tale scopo;
- d) calpestare le aiuole e/o i siti erbosi ove sia vietato.

Art. 46

Attività particolari consentite in parchi, viali e giardini pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:

- a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
- b) l'attività dello spettacolo viaggiante.

2. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.

3. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1 non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.

4. E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.

5. Oltre a quanto previsto al comma 1 può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.

6. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.

7. L'Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

Art. 47

Divieti in parchi, viali e giardini pubblici

Nei parchi, viali e giardini pubblici è vietato:

- a. introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con qualunque veicolo in genere;
- b. passare o coricarsi nelle aiuole, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- c. guastare o lordare i sedili; danneggiare siepi, piante, fiori, salire sugli alberi, appendervi o poggiarvi oggetti;
- d. dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone;
- e. svolgere competizioni sportive.

E' consentito ai bambini, non superiore ai 4 anni di età, l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori, automobiline, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone e cose. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

Art. 48

Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida e liquida.

E' vietato valersi dell'acqua per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi ed altri espedienti. In loro prossimità è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale.

TITOLO III

Occupazione di aree e spazi pubblici

Sezione I - Disposizioni generali e specificazioni

Art. 49

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica, dell'ambiente urbano e della circolazione pedonale e veicolare, è vietato occupare in qualsiasi modo lo spazio urbano, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni di cui al comma 1 sono subordinate al parere degli organi tecnici comunali. materia di viabilità, igiene, sicurezza, quiete pubblica, salvaguardia ambientale e architettonica.

3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

4. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e 'degli spazi indicati nel presente articolo può essere revocata, anche ad horas, qualora sopravvengano condizioni in contrasto con le prescrizioni del Regolamento.

5. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce solo alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia.

6. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia e dalle disposizioni dello specifico regolamento comunale.

7. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo quando sia diversamente disposto.

8. Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante deve essere concessa dall'amministrazione comunale.

Art. 50

Specificazioni

1. Le occupazioni di qualsiasi natura di aree e spazi pubblici si distinguono in:

a. occasionali, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;

b. temporanee, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;

c. Stagionali, quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongono ogni anno;

d. annuali, quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Sezione II - Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie

Art. 51

Divieto di giochi su suolo pubblico

Sul suolo pubblico è vietato giocare, ad eccezione di quanto più specificamente previsto nell'ambito del presente Regolamento.

Art. 52

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto su suolo pubblico, non potranno erigersi palchi, o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale.

Art. 53

Occupazioni per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

2. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno trenta giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.
3. In presenza di più domande si valuta la possibilità di coesistenza; solo laddove la stessa non risulti possibile, si procede all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 54

Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione.
2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
3. L'istanza deve essere presentata almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
5. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
6. L'autorizzazione per l'occupazione è subordinata, salvo che il Servizio di Polizia Amministrativa non lo ritenga necessario, alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato, di volta in volta, dai competenti uffici comunali in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
7. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è disciplinata da specifico regolamento.

Art. 55

Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo su aree all'uopo individuate.
2. La durata delle concessioni per lo spettacolo viaggiante è:
 - a) temporanea se richiesta per un periodo di tempo limitato;
 - b) ordinaria, se riportata all'anno solare.
3. La selezione delle richieste per l'occupazione di aree pubbliche avviene mediante sorteggio. L'aggiudicazione avviene in favore del primo sorteggiato. In caso di impedimento o di ingiustificata inosservanza di prescrizioni comunali, l'area è aggiudicata secondo l'ordine determinato dal sorteggio.
4. La concessione di aree ai Circhi equestri soggiace a particolare disciplina. In carenza della classificazione dei circhi, il Comune distingue gli stessi in base alla misura dell'asse del tendone, che è autocertificata, in:
 - a) circhi di prima categoria, aventi un numero di posti superiore a 2000 e tendone con l'asse maggiore superiore a 44 metri;
 - b) circhi di seconda categoria, aventi da 1000 a 2000 posti ed asse del tendone da 40 a 44 metri;

- c) circhi di terza categoria, aventi da 600 a 900 posti ed asse del tendone da 35 a 44 metri;
 - d) circhi di quarta categoria, aventi da 350 a 500 posti ed asse del tendone da 31 a 34 metri;
 - e) circhi di quinta categoria, aventi da 100 a 300 posti ed asse del tendone da 20 a 28 metri.
5. Per il periodo delle festività natalizie è consentita una installazione su area comunale ed una su area privata. L'assegnazione per l'installazione di `circhi, parchi divertimenti, di complessi secondari od attrazioni singole avviene, ove ricorrano più richieste per la medesima area, mediante sorteggio che è effettuato con il seguente sistema:
- a) prioritariamente fra i circhi senza animali, intendendosi per tali quelli che possono documentare l' assenza di animali da non meno di tre anni;
 - b) in via subordinata, nel caso che il sorteggio ex lettera a) sia andato deserto, tra i circhi non inferiori alla terza categoria;
 - c) in via subordinata al caso ex lettera b), fra gli altri circhi.
6. I proprietari di aree private utilizzabili per spettacoli viaggianti possono presentare domanda al servizio di Polizia Amministrativa per il periodo natalizio in vista del sorteggio che è effettuato nella prima decade di ottobre tra tutte le domande pervenute all'ufficio.
7. Durante le festività pasquali, per un periodo non eccedente i 30 giorni, è consentita la presenza di un circo di quarta o di quinta categoria.
8. Le aree private sono liberamente concedibili durante gli altri periodi dell'anno.
9. Nei periodi dell'anno non precedentemente specificati, l'assegnazione dell'unica area comunale avviene mediante sorteggio
10. Agli esercenti dei circhi è imposto il versamento di una cauzione, da restituirsì, su nulla osta dei competenti Uffici, al termine della concessione stessa, a garanzia della ottenuta concessione e dell'integrità del suolo.
11. Le singole concessioni di aree per l'installazione dei circhi hanno la durata massima di tre mesi senza possibilità di proroga, trascorsi i quali l'area deve rimanere sgombera per almeno trenta giorni. In caso di inottemperanza alle prescrizioni previste, il Comune può non accordare l'autorizzazione all'esercizio in aree cittadine fino a due anni successivi.
12. L'occupazione delle aree per le altre attrazioni dello spettacolo viaggiante può avere durata massima di due anni ed è suscettibile di rinnovo con priorità rispetto alle richieste relative alla medesima area.

Art. 56

Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere autorizzata l'occupazione di suolo pubblico con arredo (vasi ornamentali, fioriere etc.), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
 2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
 3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
 4. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza, comunque deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m. 2,00 di larghezza. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.
- I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi e sempre puliti.

In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e pedoni.

Art. 57

Occupazioni con strutture pubblicitarie

Le strutture a supporto dei mezzi pubblicitari, di qualsiasi tipo e/o dimensione, possono essere collocate su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, previa autorizzazione, e fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, e dagli indirizzi comunali sulla pubblicità e sui diritti relativi alle pubbliche affissioni.

Art. 58

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla sezione di Polizia Municipale, nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, anche al competente ufficio comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data almeno sette giorni prima, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Qualora l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei Regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 59

Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché le altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc. sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, dietro parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati in modo efficiente ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici; lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all'atto dell'impianto, oppure in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio ai lavori.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di P.M., i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Art. 60

Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata, in conformità alle norme del Codice della Strada, per uno spazio immediatamente antistante l'officina di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa

2. È fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

4. Lo spazio antistante l'esercizio non costituisce "passo carrabile", ma ordinario spazio di occupazione suolo.

Art. 61

Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare, almeno sette giorni prima, istanza in duplice copia, una delle quali in bollo, indicando il luogo e il periodo di occupazione, alla Sezione del Corpo di Polizia Municipale competente per territorio

2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 62

Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

2. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere la approvazione del Sindaco, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli, e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

3. Il Sindaco nel concedere il permesso, deve anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di una apposita commissione.

Art. 63

Installazione di tende, vetrine e pubblicità luminosa

La collocazione di tende e il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terra (a livello di strada) è oggetto di specifica concessione comunale.

Art. 64

Occupazioni con chioschi e dehors

1 L'occupazione, temporanea o stabile, di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, con chioschi e dehors, ovvero con un insieme di elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico, è subordinata a specifica autorizzazione, il cui rilascio è presupposto indispensabile alla formulazione di ogni altra richiesta di autorizzazione necessaria alla realizzazione delle strutture.

2. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, possono richiedere l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, con o senza elementi di copertura, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici e igienico sanitari.

3. Analoga possibilità sussiste per i titolari di edicole, chioschi, ed altre strutture da installare su suolo pubblico in funzione del commercio o della somministrazione di alimenti e bevande.

4. I titolari, di cui ai commi 3 e 4, devono presentare ai Servizi competenti, almeno sessanta giorni prima di quello previsto per la installazione formale, istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione

- a) progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale risultano opportunamente evidenziati le caratteristiche della struttura, tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui la struttura viene ad interferire, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali
- b) Planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni della installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc.
- c) Relazione scritta.
- d) Campione del tessuto della eventuale copertura.
- e) Fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove la struttura dovrà essere inserita.

6. La struttura autorizzata, qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o sottosuolo pubblico con opere di manutenzione, deve essere temporaneamente rimossa a cura e spese del titolare.

7. L'autorizzazione è temporanea ed è concessa per periodi stagionali; l'eventuale rinnovo deve essere richiesto osservando le stesse modalità dell'istanza originaria. Nel caso il rinnovo riguardi una struttura autorizzata nella stagione immediatamente precedente, la dichiarazione, in calce all'istanza, attestante la non variazione delle caratteristiche, esonera il titolare dal produrre la documentazione prescritta.

8. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento deve essere rimosso dal suolo pubblico.

9. Entro 60 giorni dalla data di installazione il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare, idonea documentazione fotografica - almeno 2 foto a colori formato 9x12 - della struttura installata.

10. La struttura concessa non deve interferire con la viabilità e con i flussi pedonali. In particolare nell'installazione deve essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali che, di norma, deve essere di metri due. Nel caso in cui la struttura è a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a

metri due, è fatto obbligo di lasciare uno spazio pedonale pari almeno alla larghezza del marciapiede. Eventuali danni alle pavimentazioni sono ripristinati a cura dell'Amministrazione e addebitati al titolare.

11. I chioschi e similari devono essere realizzati attenendosi alle indicazioni di arredo urbano del competente Servizio Comunale e a quelle del Regolamento.

Per i dehors non dovranno mai essere realizzate chiusure frontali o laterali. La copertura dei dehors è consentita purché siano usati materiali in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi, con l'esclusione di ondulati vari o similari.

Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione.

12. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano. In particolare, la tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato, è particolarmente adatta per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio architettonico ambientale.

13. Per le tende a pantalera, costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo, è necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici al di sopra delle stesse. Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito l'uso in tutto il territorio urbano, soprattutto nelle vie di ridotta sezione, con la sola esclusione delle piazze storiche e delle gallerie.

14. Per il capanno costituito da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e non montanti di appoggio al suolo, è necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici al di sopra delle stesse. Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,10 dal piano di calpestio. Il capanno può essere utilizzato in tutto il territorio urbano, esclusi gli ambiti di particolare pregio architettonico ambientale.

15. Il padiglione si presenta, di massima, con due soluzioni: a piccoli moduli ripetuti (*max* m. 2,00x2,00) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura in tela; a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa. Della prima soluzione è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, escluse piazze storiche, portici, gallerie e zona urbana centrale storica. La seconda soluzione, comportando un maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente ampi spazi di inserimento e, quindi, è ammessa solo in ampi contesti di recente realizzazione ove possono essere accettabili anche sequenze di elementi modulari accostati.

Soluzioni a chiosco o gazebo, con struttura metallica e/o lignea sono idonee soprattutto per parchi, giardini e piazze di recente realizzazione mentre nelle zone di interesse storico e/o ambientale tali soluzioni, se di particolare qualità progettuale, possono essere autorizzate per motivi eccezionali e documentati. Non sono escluse altre strutture nuove appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento e purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto. Possono anche essere realizzati chioschi o gazebo nei parchi purché progettati, per quanto attiene dimensioni, materiali e colori, nel rispetto della situazione ambientale circostante.

16. Le strutture autorizzate secondo i criteri preventivi potranno essere conservate per non più di due anni, a condizione che il titolare della struttura, del negozio o esercizio pubblico di somministrazione assuma formale impegno ad adeguare la struttura come previsto dal presente regolamento.

17. L'autorizzazione per le strutture destinate al commercio ha durata decennale in conseguenza della durata decennale dell'autorizzazione annonaria su suolo pubblico su posteggio.

18. L'autorizzazione per l'occupazione con dehors è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Art. 65

Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

Art. 66

Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali, artigianali e simili, in locali prospettanti sulla pubblica via, può essere rilasciata, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico al fine di esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato e la struttura sia conforme alle caratteristiche indicate nel Regolamento.
2. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali ed avere caratteristiche conformi alla normativa igienico sanitaria vigente.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 67

Occupazione per la vendita su aree destinate a fiere e mercati

Le fiere e mercati saranno tenuti nei luoghi pubblici a ciò destinati dallo strumento per l'apparato distributivo commerciale. La concessione delle licenze per l'occupazione del suolo, nelle file e nei posti convenientemente designati è fatta alle condizioni previste dall'apposito Regolamento per il commercio su aree pubbliche.

Art. 68

Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermo restando quanto disposto in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

TITOLO IV

Norme particolari per attività commerciali ed esercizi pubblici

Art. 69

Esercizio di attività commerciale

1. Per l'esercizio di qualsiasi attività al pubblico, sia all'ingrosso che al minuto, e comprese le vendite di generi alimentari e di bevande, devono essere osservate, per le vendite in punti fissi, le disposizioni di legge in vigore.
2. Chi intende esercitare un'attività commerciale deve possedere i requisiti di legge e deve aver ottenuto eventuali autorizzazioni amministrative.
3. È vietato esercitare congiuntamente, nello stesso punto vendita, le attività di commercio all'ingrosso ed al minuto.

Art. 70

Tabella indicante la qualità ed il prezzo dei generi venduti

Il Sindaco, ove circostanze speciali lo richiedano, potrà ordinare che i venditori di generi alimentari, oltre che uniformarsi alle disposizioni di legge sulla pubblicità dei prezzi, debbano anche tenere alla vista di tutti apposite tabelle indicanti la qualità e i prezzi dei generi che essi mettono in vendita.

Art. 71

Vendita delle carni fresche e congelate

Per la vendita di carni fresche e congelate, devono essere osservate le norme della legge 4 aprile 1964, n. 171, modificata con Decreto legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito con modificazioni, in Legge 18 marzo 1977, n. 63, nonché del relativo regolamento d'esecuzione approvato con D.M. 1 aprile 1977, e di ogni altra legge o disposizioni che venisse, in materia emanata. È indispensabile conoscere la provenienza delle carni.

Art. 72

Requisiti dei locali di vendita

1. Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei dall'Autorità sanitaria comunale.
2. L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che vi si effettua, e il negozio dovrà essere provvisto di tutti i generi contemplati nella autorizzazione, la quale dovrà sempre essere esposta in modo ben visibile.

Art. 73

Esposizione dei prezzi per gli esercizi pubblici

I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Art. 74

Servizi igienici negli esercizi pubblici

Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, usufruibili dai frequentatori.

Art. 75

Commercio informale itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei limiti imposti dal regolamento per il commercio su aree pubbliche e s.m.i.. Nessuno potrà esercitare il commercio ambulante nel territorio del Comune se non dimostri di essere in possesso dei requisiti di legge e di aver ottenuto l'autorizzazione del Sindaco secondo le disposizioni della normativa vigente.

2. E' proibito ai venditori in forma itinerante di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio.
Si applicano, inoltre, le norme del D. Lgs n. 114 del 31.03.1998 e della Legge Regione Campania n. 1 del 7 gennaio 2000.

Art. 76

Vendita ambulante di generi commestibili

Per la vendita dei generi commestibili (dolciumi compresi) e delle bevande (gelati compresi), i venditori ambulanti dovranno uniformarsi alla prescrizione dell'Ufficio d'igiene e dell'Ufficio veterinario per gli alimenti di origine animale.

Art. 77

Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago, tra i quali va ricompreso l'esercizio dell'attività di guardiamacchine o comunemente detto parcheggiatore o posteggiatore o (ex art. 121 del T.U.L.P.S.), deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

3. E' vietato esercitare - senza autorizzazione - l'attività di parcheggiatore, ossia chiedere o imporre il pagamento di una somma agli automobilisti che si prestano a sostare in aree dove la sosta è libera, poste nelle strade o piazze comunali o, comunque, su aree private asservite ad uso pubblico.

Chiunque effettua tale attività senza autorizzazione o destina ad essa altre persone è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 6 del presente Regolamento. Se nell'attività abusiva sono impiegati minori, la sanzione è raddoppiata.

Alla violazione consegue la sanzione accessoria della confisca delle somme introitate, ai sensi e per gli effetti della Legge 689/81 e s.m.i.

I minori sorpresi ad esercitare tali attività abusive sono affidati ai genitori, secondo le vigenti disposizioni sulla tutela dei minori; per i maggiorenni, invece, è previsto l'allontanamento dall'area o dalla strada interessata, a cura degli organi di Polizia.

L'inosservanza dell'ordine di allontanamento comporta la denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 Cod. Pen.

TITOLO V

Tutela della quiete pubblica e privata

Sezione I – Inquinamento acustico

Art. 78

Inquinamento acustico

Fatte salve le vigenti disposizioni normative in materia di inquinamento acustico, le norme della presente sezione sono emanate per la tutela della quiete pubblica e privata.

Art. 79

Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori o riducano l'orario di lavoro.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E' vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comporti l'uso di macchine azionate a motore, fatte salve le macchine per ufficio e le attrezzature medico sanitarie.

Art. 80

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas o vapori nocivi alla pubblica salute ovvero nauseanti per la comunità.
2. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco può adottare tutti i provvedimenti che le situazioni contingenti richiedano, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidività ed inosservanza, disponendo, su parere del competente Ufficio Sanitario, la sospensione dell'attività.

Art. 81

Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi o svago leciti devono assicurare il rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 16.04.99 n. 215 nei locali nei quali si svolge l'attività.
2. Gli utenti di apparecchi radiofonici, radiotelevisivi, audioriproduttori, juke-box, strumenti e complessi musicali, e quant'altro produca musica o rumore nei pubblici esercizi, circoli, pub ed assimilabili, e nelle private abitazioni ed in qualsiasi altro luogo, sono obbligati a regolare l'emissione di fonte rumorosa entro i limiti consentiti dalla normativa vigente.
3. I soggetti di cui ai precedenti punti sono tenuti al rispetto degli orari stabiliti con apposita ordinanza sindacale.
4. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
5. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 82

Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori

Le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono essere effettuate, dalle ore 21:00 alle ore 07:00, con la massima cautela e senza turbare la quiete pubblica.

Art. 83

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie. Vigilanza sugli incapaci. Venditori e suonatori ambulanti.

- 1 Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

2. I malati di mente nei luoghi pubblici devono essere accompagnati e convenientemente controllati, onde evitare che rechino disturbo ai passanti, arrechino danno a se stessi, alle persone o cose.

3. Sono vietate, dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dopo le ore 21,00, le grida di rivenditori, banditori, ecc.. Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati è vietato reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

4. I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, ospedali, caserme, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono recare disturbo per chi lavora, studia od è ammalato; gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, muniti di autorizzazione di P.S., debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti della Polizia Municipale. I suonatori ambulanti non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

Art. 84

Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

Salvo quanto previsto dal regolamento d'igiene è vietata nei centri abitati la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino con insistente e prolungati latrati, guaiti o altrimenti la quiete pubblica.

Nel caso sopradetto gli Agenti della P.M. oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o detentore lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione ed ha porlo in condizione di non disturbare la quiete pubblica e privata.

Art. 85

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisioni, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi non potranno essere fatti funzionare dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del giorno dopo.

Art. 86

Esercizio dei mestieri, arti ed industria

Salvo quanto è previsto dal T.U.L.P.S. e da altre disposizioni di legge, non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria e esegue lavori con l'uso di strumenti elettromeccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestiere che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del mattino.

Comunque nelle vicinanze di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.

Art. 87

Utilizzo strumenti musicali

1. Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

2. Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

Art. 88

Attività produttive ed edilizie rumorose

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle ore 14 alle 20.00 dei giorni feriali.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, laboratori di pasticceria, ed esercizi similari dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiale e di cose nonché nell'uso di impianti di condizionatori d'aria.
4. Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
5. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

Art. 89

Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.

Art. 90

Impianti di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato; eventuali eccezioni, devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità comunale.

Art. 91

Funzionamento di apparecchiature in case di abitazioni

Negli appartamenti di case destinati ad abitazione civile, potranno essere usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di lieve entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato. L'Autorità comunale ha la facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

Art. 92

Funzionamento di motori

E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private il funzionamento dei motori, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 93

Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici,

negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora dovrà munirsi di dispositivi di tele allarme in modo da garantire la disattivazione del sistema nello spazio di tempo di cui al precedente comma 1. Per l'eventuale adeguamento di impianti già esistenti vengono concessi sei mesi dalla data di vigenza del presente regolamento.

3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

Sezione II – Manifestazioni con cortei

Art. 94

Cortei funebri

I cortei funebri, movendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla Chiesa in cui si svolgerà il rito funebre, per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 95

Processioni – manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Sindaco, sentito il Comando di P.M. e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

TITOLO VI

Mantenimento, protezione e tutela degli animali

Art. 96

Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. È vietato abbandonare animali domestici.
3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. È obbligatorio il rispetto di tutte le norme per la protezione degli animali.

Art. 97

Tutela degli animali nei circhi

1. L'impresa circense, che ottenga l'autorizzazione per l'occupazione di area pubblica o privata, deve stipulare un protocollo d'intesa con l'Amministrazione Comunale.
2. Prima che l'impresa inizi la propria attività deve produrre il nulla osta rilasciato dall'A.S.L. dell'ultimo Comune di provenienza.
3. L'Amministrazione Comunale, tramite i competenti organi dell'A.S.L. può sottoporre persone, animali e attrezzature a un controllo sanitario diretto ad accertare che sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione prescritta ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. L'impresa circense deve produrre valida documentazione attestante la stipulazione di contratto per lo smaltimento dei rifiuti solidi e acque nere.

5. I Direttori ed i titolari si impegnano a rispettare il Protocollo d'intesa tra Ente Nazionale Circhi e l'Ente Nazionale Protezione Animali per la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi.

6. Il Servizio Veterinario dell'A.S.L. procede al controllo dell'effettivo protocollo di cui al comma precedente e accerta le condizioni degli animali, sia prima che durante il corso dell'attività circense. In caso di accertate violazioni l'autorizzazione può essere non concessa o sospesa, fatta salva l'applicabilità di ulteriori sanzioni previste dalla legge.

7: Il Circo assegnatario s'impegna ad esibire un elenco degli animali, contenente i dati segnaletici di ognuno di essi.

Art. 98

Protezione della fauna selvatica

1. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

2. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 99

Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, e' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 100

Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini e' vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

2. Gli agenti di Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario dell'A.S.L..

Art. 101

Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente e' fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.

2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provocano al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.

4. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, e' fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime negli appositi contenitori, ovvero in quelli di rifiuti solidi urbani.

5. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

6. E' vietato introdurre cani, ancorchè condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

7. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Art. 102

Animali liberi

1. Il Sindaco, sentito in proposito il competente Servizio Veterinario dell'A.S.L., con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

Sezione I – Controlli e sanzioni

Art. 103

Controllo

1. Le occupazioni abusive di suolo pubblico, in caso di rifiuto da parte dell'interessato di adempiere *ad horas*, sono rimosse con ordinanza predisposta dal dirigente del Servizio competente e notificata agli interessati a mezzo degli agenti di Polizia Municipale; sono fatti salvi i casi in cui la legge preveda la rimozione immediata senza particolari ordini dell'Autorità.

2. Agli Agenti di Polizia Municipale sono affidati la notificazione ed esecuzione dei provvedimenti emessi dall'Autorità Amministrativa al fine di controllare, chiudere e/o inibire l'attività abusiva.

3. Le attività di controllo e repressione avvengono:

- a) su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino;
- b) su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che delega la Polizia Municipale a verificare le condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
- c) su iniziativa dell'agente operante sul territorio.

4. A seguito dell'emissione di provvedimenti sanzionatori amministrativi, la Polizia Municipale procede ad adottare tutti gli atti necessari per pervenire alla esecuzione coatta di quanto disposto sia in materia di rimozione di oggetti dal suolo pubblico sia in materia di chiusura di esercizi.

Art. 104

Determinazione delle sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 4° del T.U.EE.LL. - approvato con D.Lgs n.267 del 18.08.2000 - i Comuni sono titolari di potestà normativa ed impositiva. Sono determinate, pertanto le seguenti sanzioni, a carattere generale per le violazioni al presente regolamento:

- violazione ai precetti contenuti al TITOLO II (sicurezza e qualità dell'ambiente urbano): sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 300,00;
- violazione ai precetti contenuti al TITOLO III (occupazioni di spazi ed aree pubbliche): sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 ad € 350,00;
- violazione ai precetti contenuti al TITOLO IV (norme particolari per attività commerciali ed esercizi pubblici): sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 250,00;
- violazione ai precetti contenuti al TITOLO V (tutela della quiete pubblica o privata): sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a 300,00;
- violazione ai precetti contenuti al TITOLO VI (mantenimento, protezione e tutela degli animali): sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad e 150,00;

2. Viene altresì determinato che per le violazioni alle ordinanze del Dirigente competente per l'adozione dei provvedimenti in materia di tutela ed igiene dell'abitato nonché di disciplina della polizia urbana, che dipendano dalla applicazione del presente regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria, in misura fissa, pari a € 500,00.

Art. 105

Proventi delle sanzioni

1. Spettano al Comune i proventi delle Sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente regolamento.

2. Di tutti i proventi sanzionatori che non siano gravati da specifico vincolo di destinazione ad opera di precipua norma di legge, viene effettuato riparto tra le seguenti finalità:

- nella misura del 33% del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione di un fondo speciale per la creazione di meccanismi incentivanti la produttività del personale di vigilanza, al fine del miglioramento qualitativo del servizio di vigilanza, nonché della sua intensificazione sul piano quantitativo;
- nella misura del 17% del riscosso, le somme restano vincolate all'impinguamento del fondo per l'assicurazione accessoria del personale di Polizia Municipale disciplinato nel Regolamento per l'organizzazione del Corpo;
- nella misura del 25% del riscosso, le somme restano vincolate all'acquisto di mezzi e strumenti tecnologici per il controllo delle attività di Polizia Urbana;
- nella misura del 25% del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione o al miglioramento delle aree fieristiche o mercatali o al ripristino o risanamento di aree danneggiate da atti vandalici o comunque lesivi della proprietà pubblica.

Art. 106

Altre disposizioni in termine di accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché degli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Quanto le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzioni amministrative come precedentemente determinato.

Ai sensi dell'art. 16 della L. 24.11.1981 n. 689 e dell'art. 107 del T.U. 3.3.34 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante pagamento da parte del trasgressore nelle mani dell'Agente accertatore di una somma in misura ridotta, limitatamente a quelle violazioni per le quali l'Amministrazione comunale ha ammesso tale forma di pagamento e ne ha fissata la misura. Qualora la violazione abbia arrecato danni a terzi o al Comune, tale forma di pagamento non è ammessa.

Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 107

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, l'esecuzione di Ufficio a spesa degli interessati.

Art. 108

Sequestro e custodia di cose

I Funzionari e gli Agenti, all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, purché le cose stesse appartengono a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal C. p.p. per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981 n. 689 e del D.P.R. 22.7.1982 n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Art. 109

Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

- per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30; essa si protrarrà fino a quando non siano adempiuti dal trasgressore gli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Sezione II – Disposizioni transitorie

Art. 110

Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione per dieci giorni all'Albo Pretorio del Comune della relativa deliberazione consiliare.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati, e cessano pertanto di avere efficacia, tutte le precedenti disposizioni e regolamenti di Polizia Urbana, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti incompatibili o sostituiti da norme del presente Regolamento.

Art. 111

Disposizioni transitorie

L'adeguamento delle strutture esistenti interessate dalle disposizioni del presente Regolamento deve avvenire entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dello stesso. Possono essere emanate normative specifiche per la disciplina delle singole licenze, concessioni e autorizzazioni e per l'adeguamento alle norme sulla trasparenza.